

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI
VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
(D. Lgs. n. 170/2001)**

Norme di attuazione

- Art. 1 - Contenuto**
- Art. 2 - Sfera di applicazione e validità**
- Art. 3 - Le zone**
- Art. 4 - Nuove rivendite**
- Art. 5 - Trasferimenti**
- Art. 6 - Cessazioni**
- Art. 7 - Destinazione d'uso dei locali**
- Art. 8 - Autorizzazione**
- Art. 9 - Subingresso**
- Art. 10 - Norme finali**

Art. 1 - Contenuto

Le presenti norme, unitamente alla relazione generale, costituiscono il “Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita della stampa quotidiana e periodica”, in applicazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170.

Art. 2 - Sfera di applicazione e validità

Il Piano si applica su tutto il territorio comunale e sarà sottoposto a verifica a seguito dell’emanazione da parte della Regione degli indirizzi per la predisposizione dei piani comunali.

Art. 3 - Le zone

Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti 7 zone:

zona commerciale n. 1

La zona commerciale 1 è delimitata dalle vie Regina Elena, Sonnino (inclusa), F.sco Crispi, XXV Maggio, Martiri d’Ungheria, Ennio, tutte escluse per ambo i lati.

zona commerciale n. 2

La zona commerciale 2 è delimitata dalle vie Regina Elena, Sonnino, via Mercadante, F.lli Bandiera (tutte escluse per ambo i lati), tratto di via Calò-fino a via Peluso- (escluso), via Peluso e via Parini incluse per ambo i lati, via Ennio.

zona commerciale n. 3

La zona commerciale 3 è delimitata dalle vie La Sorte, viale Gramsci, via P. Togliatti, via S. Maria in Campitelli esclusa, via Campobasso, via Ennio, viale dei Cipressi, incluse per ambo i lati.

zona commerciale n. 4

La zona commerciale 4 è delimitata da via S. Maria in Campitelli inclusa, canale EAAP, s.p. per Villa Castelli esclusa, viale F. Parri escluso, viale Gramsci incluso, via P. Togliatti incluso, via Campobasso escluso.

zona commerciale n. 5

La zona commerciale 5 è delimitata da via Peluso, via Parini, escluse per ambo i lati, via La Sorte, viale F. Parri, via Calò, Viale G. Rodari, tutte incluse per ambo i lati.

zona commerciale n. 6

La zona commerciale 5 è delimitata da via Calò, viale Rodari, via F.lli Bandiera esclusa, via Mercadante inclusa, via F.sco Crispi, via Leone XIII, via Pio XII, viale dello Sport, tutte incluse per ambo i lati.

zona commerciale n. 7

La zona commerciale 7 comprende il resto del territorio comunale.

Art. 4 - Nuove rivendite

Le rivendite di cui al presente articolo saranno autorizzate dalla data di approvazione delle presenti norme.

Nel periodo di validità del "Piano" sono autorizzabili le seguenti rivendite esclusive

- zona n. 4: n. 1 rivendita, sia a carattere permanente che stagionale localizzata nell'ambito dell'area che costituisce la zona 167 nord;
- zona n. 7: n. 2 rivendita a carattere permanente o stagionale, di cui n. 1 localizzata nell'Aeroporto;

Le rivendite previste nel presente articolo dovranno essere localizzate a distanza di almeno 300 metri, misurati per la via più breve, da altre rivendite, esclusive e non.

Art. 5 - Trasferimenti

I trasferimenti sono concessi quando nella zona di destinazione vi è disponibilità, secondo quanto indicato nel precedente articolo.

Art. 6 - Cessazioni

Le disponibilità venutesi a creare in una zona per effetto di cessazione dell'attività o di trasferimento in altra zona sono autorizzabili nella stessa zona.

Art. 7 - Destinazione d'uso dei locali

I locali destinati all'attività di rivendita devono essere in possesso della prescritta destinazione d'uso commerciale.

I chioschi devono essere in possesso della prescritta autorizzazione alla installazione su suolo pubblico.

Art. 8 - Autorizzazione

L'autorizzazione per rivendita esclusiva di quotidiani e periodici è rilasciata in conformità alle previsioni del "Piano".

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 9 - Subingresso

Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi e a causa di morte, comporta la volturazione dell'autorizzazione, sempre che sia provato al Comune l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il possesso dei requisiti da parte del subentrante.

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rinvia alla Legge 13 aprile 1999 n. 108 e al Decreto Legislativo n. 170/2001.

Le presenti Norme di Attuazioni, sono state approvate con delibera consiliare n° 9 del 27/02/2004